

S T A T U T O

Art. 1 - Si è costituita oggi 28 Novembre 1996 l'Associazione "ESSERE" con sede in Matera, Viale Mazzini, 11.

Art. 2 - L'Associazione è retta dal presente Statuto, che è legge comune per tutti gli associati e ne disciplina i rapporti tra di loro e con i terzi.

Art. 3 - L'Associazione è libera, apolitica, asindacale, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere:

- a) esplorare, sviluppare e propagandare la conoscenza, le arti e lo sport attraverso manifestazioni, seminari, incontri, colloqui, ricerche, insegnamenti, concerti, dibattiti, conferenze, corsi di ginnastica, yoga, musicoterapia, meditazioni, ecc. regionali, nazionali e internazionali anche in collaborazione con associazioni ed enti morali;
- b) organizzazione di attività sportive folkloristiche, teatrali, canore, ricreative, turistiche e culturali in genere;
- c) lo svolgimento di ogni altra attività, comunque utile alla conoscenza e alla crescita sociale, culturale, turistica e sportiva della realtà in cui opera, avvalendosi anche di corsi di formazione, pubblicazione di riviste, libri ecc.
- d) acquisire, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi-ricreativi e culturali in genere;
- e) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria e assicurativa, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni;
- f) aderire alle federazioni sportive e discipline associate e riconosciute dal CONI e ne accetta tutte le disposizioni statutarie.

Art. 4 - In particolare per ogni attività dell'Associazione, può essere costituita una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione. La direzione e l'organizzazione delle sezioni è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea della Sezione stessa e ratificato dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione. I comitati di sezione devono applicare lo statuto dell'associazione ed attenersi ad esso ed alle deliberazioni assembleari e del Consiglio di Presidenza.

Art. 5 - A richiesta dei singoli aderenti alle attività delle sezioni il Presidente di ogni sezione può iscrivere e rilasciare immediatamente la tessera di socio consentendo l'utilizzo degli impianti e lo svolgimento delle attività della sezione, deliberando successivamente nella riunione del Consiglio Direttivo l'ammissione formale alla Sezione e richiesta di ammissione a socio della Associazione.

Art. 6 - Nel caso in cui l'attività è svolta direttamente dalla Associazione, l'ammissione a socio frequentatore verrà formalizzata dal Consiglio di Presidenza anche se, in questo caso, la tessera potrà essere rilasciata preventivamente dal Presidente dell'Associazione per consentire la partecipazione immediata alla attività dell'Associazione.

Art. 7 - L'Associazione per il raggiungimento di detti scopi si fornirà di tutte le attrezzature occorrenti nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 8 - Possono partecipare alle attività dell'Associazione gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale. Gli esterni, che volessero partecipare, devono essere ammessi con delibera del Consiglio di Presidenza, che potrà vincolarne la partecipazione all'onere dell'iscrizione come socio.

Art. 9 - Sono soci, fondatori e frequentatori, tutti coloro che, iscritti, versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio di Presidenza.

La quota deve essere versata improrogabilmente entro il 31 gennaio di ogni anno al tesoriere.

Possono essere nominati soci onorari, cioè esenti dal pagamento della quota, coloro che hanno contribuito in qualsiasi modo dall'esterno, alla crescita dell'Associazione e quei personaggi che si sono distinti nella società per particolari meriti.

Art.10 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La morosità è dichiarata dal Consiglio di Presidenza. L'indegnità è sancita dall'Assemblea straordinaria degli associati. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza che entro 30 giorni deve pronunciarsi in merito, pena l'accettazione tacita delle dimissioni.

Il socio dimissionario, indegno o moroso è automaticamente esonerato dal pagamento delle quote successive.

Art.11 - I soci si distinguono in fondatori e frequentatori. Sono soci fondatori coloro i quali in comunione di intenti, costituiscono l'Associazione sottoscrivendo il presente statuto e quelli i quali, con il consenso dell'Assemblea straordinaria, vengono accolti nell'Associazione con tale qualifica.

La qualifica di socio fondatore non può essere ceduta a terzi, essa dà diritto al voto e alla proprietà del patrimonio sociale. La domanda d'iscrizione va presentata al Consiglio di Presidenza.

Art.12 - Sono soci frequentatori coloro che vengono ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Presidenza, a far parte dell'Associazione.

Per i minorenni, gli studenti, le casalinghe, i disoccupati, il Consiglio può stabilire che annualmente la quota sia gratis o ridotta. Per disoccupato s'intende colui che non ha percepito un reddito fisso per l'intero anno precedente.

Il socio frequentatore potrà partecipare alla vita dell'Associazione, ma non avrà il diritto al voto e non potrà ricoprire cariche sociali. Egli dovrà attenersi alle norme del presente Statuto e ai regolamenti interni che verranno emanati, ed in assemblea avrà solo il diritto di parola.

Il socio frequentatore acquista il diritto al voto e di ricoprire cariche sociali solo con il consenso dell'Assemblea straordinaria dei soci, divenendo così socio fondatore a tutti gli effetti.

Art.13 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci fondatori e frequentatori.

Le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci assenti e dissenzienti e non sono ammesse deleghe.

Art.14 - L'Assemblea degli Associati, composta da fondatori e frequentatori, è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza o da almeno 3/5 dei soci fondatori in regola con il versamento della quota, che ne facciano richiesta per iscritto. In caso di convocazione dell'Assemblea da parte dei 3/5 degli associati, questa non potrà essere più convocata nello stesso modo nei successivi 30 giorni.

In assemblea i soci fondatori hanno diritto di voto e di parola, i soci frequentatori solo il diritto di parola. Il regolamento circa lo svolgimento dell'Assemblea e delle relative votazioni, verrà deciso volta per volta dal Presidente che potrà anche, a suo giudizio, aggiornare l'Assemblea quando ricorrano gravi motivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente o, in caso di assenza, il consigliere più anziano.

Art.15 - L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) l'elezione dei membri del Consiglio di Presidenza.

Ogni socio, per l'elezione del Consiglio, potrà esprimere un numero di consiglieri da eleggere.

Art.16 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) l'ammissione dei nuovi soci fondatori;
- c) la risoluzione di controversie tra soci, e tra soci ed organi sociali;
- d) l'indegnità degli associati e la revoca degli incarichi sociali;
- e) lo scioglimento dell'Associazione.

Art.17 - Per la validità delle sedute dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza della maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e un numero non inferiore al 31%, in seconda convocazione.

Per la validità delle delibere, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Art.18 - Per la validità delle sedute dell'Assemblea straordinaria occorre la presenza della maggioranza qualificata di 3/4 degli associati in prima convocazione e della maggioranza assoluta degli associati in seconda convocazione;

Per la validità delle delibere, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in prima e seconda convocazione.

Art.19 - Le assemblee in seconda convocazione non possono essere convocate lo stesso giorno della prima.

Art.20 - In assemblea il voto è palese, cioè per alzata di mano o per appello nominale nei seguenti casi:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) individuazione degli indirizzi e delle direttive generali;
- c) modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.

In tutti gli altri casi il voto è segreto nel computo delle maggioranze necessarie per la validità delle delibere, si calcolano gli astenuti.

Art.21 - L'ordine del giorno per l'Assemblea è fissato dal Presidente, in caso che l'Assemblea venga convocata dal Consiglio di Presidenza, l'ordine del giorno è fissato dal Consiglio. I singoli associati che vogliono portare all'attenzione dell'Assemblea uno o più argomenti, debbono presentare una richiesta scritta al Consiglio, nella quale deve essere indicato l'argomento o gli argomenti in caso di convocazione dell'assemblea da parte dei 3/5 degli associati, l'elenco dei firmatari con i relativi argomenti deve essere presentato al Consiglio, che provvederà a convocare l'Assemblea. Nel caso quest'ultimo non vi provvede nel termine di cinque giorni dalla presentazione della richiesta, provvederà materialmente uno dei firmatari.

Art.22 - L'avviso di convocazione deve arrivare a destinazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, pena l'allunamento della seduta.

Le convocazioni devono essere spedite o distribuite dal segretario. In caso di distribuzione il destinatario o chi per lui deve apporre una firma che ne attesti il ricevimento.

Per la convocazione del Consiglio la procedura è la stessa, tranne che per la convocazione avvenga, sempre entro i cinque giorni dalla data della riunione, telefonicamente o a voce nell'ambito della riunione del Consiglio precedente.

Art.23 - L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre; il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti e presentati entro il 31 gennaio per l'approvazione dell'Assemblea. In caso di mancata presentazione l'Assemblea, con le maggioranze indicate per l'Assemblea straordinaria, potrà revocare, l'intero Consiglio o concedere una proroga espressa o tacita di 15 giorni. In caso di scadenza anche della proroga il Consiglio è revocato automaticamente.

Art.24 - Il Consiglio di Presidenza, eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica un anno.

L'elezione deve avvenire entro i primi 15 giorni di gennaio dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.

In caso di revoca, di uno o più consiglieri, il Consiglio va integrato, nel termine di 30 giorni successivi, inserendo gli altri candidati non eletti secondo l'ordine dei voti riportati.

Nel caso che il Consiglio venga meno nella sua interezza, si dovrà procedere ad una nuova elezione.

I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza annuale e non oltre.

In caso di azzeramento del Consiglio, l'Assemblea è convocata da uno qualsiasi degli associati.

Art.25 - Il Consiglio di Presidenza si compone di un numero di consiglieri pari a cinque.

Tra di essi viene eletto un Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art.26 - Per la validità delle sedute e delle delibere del Consiglio valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea straordinaria.

Art.27 - La votazione del Consiglio di presidenza avviene sempre a scrutinio segreto. Nel computo delle maggioranze si calcolano anche gli astenuti.

Art.28 - I membri del Consiglio possono essere revocati con il voto favorevole di 3/4 dell'intera Assemblea.

Art.29 - Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o dalla metà più uno dei membri del Consiglio.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. I Consiglieri, che volessero proporre argomenti devono darne comunicazione al Presidente, che ha l'obbligo di porre all'ordine del giorno l'argomento.

Il Presidente o i Consiglieri, che convocano il Consiglio devono seguire la procedura indicata nell'art.20.

Art.30 - Al Consiglio di presidenza è affidata:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) il compito di ammettere i soci frequentatori;
- c) la relazione e la deliberazione dei regolamenti interni di settore;
- d) l'ammissione di esterni a partecipare alle attività dell'Associazione;
- e) il compito di dichiarare la morosità;
- f) il compito di esprimere in merito alle dimissioni;
- g) la convocazione delle Assemblee;
- h) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- i) la redazione degli ordini del giorno.

Art.31 - Sia durante le Assemblee, che durante le riunioni del Consiglio è obbligatoria la redazione di un verbale da parte di un segretario, pena la nullità dell'Assemblea del Consiglio.

Il verbale deve essere sottoscritto, dal Presidente, dal Segretario e da uno dei componenti del Consiglio presenti in Assemblea, da almeno il 5% dei presenti oltre che dal segretario o dal Presidente pena la nullità del verbale.

Il segretario ha l'obbligo di tenere il libro degli iscritti alla Associazione, di dare la possibilità agli iscritti di visionare nella sede le ultime delibere.

Art.32 - Il tesoriere è obbligato ad illustrare e a presentare in ogni consiglio il Libro contabile, che egli è obbligato a tenere e che al termine di ogni consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente, pena la nullità delle operazioni sconosciute indicate nel Libro contabile.

Art.33 - Durante l'operazione di voto il Presidente nomina due scrutatori, che dovranno coadiuvarlo.

Art.34 - Il Presidente su particolari questioni che comportano una sua responsabilità personale e diretta, ha diritto di porre un veto sospensivo insindacabile.

Art.35 - Il Presidente, o in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente, è il legale rappresentante dell'Associazione. La rappresenta verso i terzi, convoca e presiede le Assemblee degli associati, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza ed è autorizzato a firmare in nome e per conto dell'Associazione.

Art.36 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote degli associati;
- b) versamento degli associati;
- c) contributi di enti pubblici e privati, di istituzioni e singoli;
- d) lasciti e donazioni;
- e) liberalità di terzi;
- f) rimborsi da parte di terzi di somme spese per conto dell'Associazione e anticipate degli associati;
- g) eccedenze di bilancio di tutte quelle entrate che possono incrementare il patrimonio.

Art.37 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, che diventeranno di proprietà dell'Associazione.

Art.38 - Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente liquidazione dovrà essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza qualificata di 4/5 degli associati, che contestualmente nomineranno tre liquidatori tra i soci fondatori.

L'Assemblea deciderà a maggioranza assoluta degli associati la destinazione del patrimonio sociale.

Art.39 - In qualunque controversia che intervenga tra gli associati e tra questi e gli organi sociali, il Presidente dovrà deliberare in via esclusiva ed inappellabile l'Assemblea straordinaria.

Art.40 - Tutti gli associati hanno diritto di presentare ricorso verso comportamenti irregolari dei consiglieri e degli associati e ricorsi contro delibere o documenti irregolari.

I ricorsi vanno presentati al Consiglio, che li sottoporrà alla
Assemblea straordinaria.

Art.41 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rife-
rimento alle vigenti norme ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico.

Registrato a MATERA addì 29-11-96
cat. N. 2057 Mod. 3° Atti Privati

Esatte Lire Direttaressantasi

L. 266.000

IL CASSIERE TITOLARE
(Rag. Anna Maria Colonna)

IL DIRETTORE TITOLARE
(Dr. Gerardo Bove)

